

# La verifica archeologica preventiva e la professione di archeologo: un percorso integrato

## *Archaeological risk assessment and the profession of the archaeologist; an integrated path*

**GIUSEPPINA MANCA DI MORES**

### **Abstract**

Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 definisce (art. 28) la possibilità di saggi archeologici preventivi alla realizzazione di un'opera pubblica. Da qui la L. 109/2005, art. 2 ter, precisa come e da chi tale verifica debba essere fatta; nell'espressione "soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia" appare la prima definizione normativa della professione di archeologo in forma autonoma. Nel 2014 il nuovo art. 9 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio e poi il DM 244/2019, nel definire finalmente requisiti e competenze per la professione di archeologo, individuano con chiarezza i soggetti deputati alla realizzazione degli interventi di archeologia preventiva nei diversi momenti dell'intero processo, le alte competenze e specializzazioni necessarie e il ruolo centrale nella progettazione e esecuzione di interventi di impatto sul territorio.

*The D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 defines (art. 28) the possibility of preliminary fieldwork before the realisation of public works. From here the L. 109/2005, art. 2 ter, specifies how and by whom the work must be done by; in the phrase "subjects in possession of a degree and MA or a doctorate in archaeology" there appears for the first time in law the profession of the archaeologist in form autonomous. In 2014, the new art. 9 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio and then the DM 244/2019, in defining standards and qualifications of the profession of the archaeologist, clearly identifies the subjects allowed to take part in all parts of the archaeological risk assessment process, their high qualifications and their central role in planning and implementation of projects with territorial impacts.*

La profondità delle trasformazioni del territorio – che, a partire dal secondo dopoguerra, hanno caratterizzato, con una rapidità crescente, i mutamenti dei nostri paesaggi urbani ed extraurbani<sup>1</sup> – ha fatto emergere con maggiore forza e urgenza la problematicità del rapporto con la tutela del patrimonio culturale: non solo in ordine alle forze meramente numeriche da mettere in campo, ma anche alle competenze e ai requisiti necessari. Si delinea in specifico, in modo sempre più chiaro, la necessità di professionisti in grado di progettare, dirigere, organizzare e realizzare gli interventi operativi di salvaguardia, tutela, studio e valorizzazione dei beni archeologici, con una pluralità di azioni che vanno ben oltre lo scavo archeologico stratigrafico. Ed è proprio su questo duplice versante – quello delle attività da svolgere e delle competenze e dei requisiti a ciò necessari – che l'affermazione dell'archeologia preventiva, in particolare nei suoi aspetti normativi, avrà un ruolo centrale non solo sulla conoscenza e tutela del territorio, ma anche sullo sviluppo della figura professionale dell'archeologo: questione annosa, che si pone già all'indomani della nascita del Ministero per

Giuseppina Manca di Mores, archeologa, Associazione Nazionale Archeologi, Coordinatrice Comitato Tecnico Scientifico.

[g.mancadimores@gmail.com](mailto:g.mancadimores@gmail.com)

i beni culturali e ambientali<sup>2</sup>, senza che le varie proposte riescano a dar vita ad un ordine o albo professionale<sup>3</sup>, o almeno a una declaratoria di competenze e requisiti obbligatori per svolgere tale professione, solo recentissimamente acquisita<sup>4</sup>. Negli anni l'esigenza comunque ineludibile di operatori sul campo per lo scavo archeologico, la sorveglianza lavori, lo studio dei materiali e altro venne risolta in modo sistematicamente estemporaneo (figure con varia professionalità, associazionismo, volontariato ecc.) e soprattutto con i cosiddetti "collaboratori esterni" delle Soprintendenze, individuati in modo discrezionale anche in ordine al titolo di studio e alle competenze – in condizioni di assoluta precarietà, tale da costringere molti di loro, ottimamente preparati, ad abbandonare la professione – o ancora con le "cooperative archeologiche"<sup>5</sup>.

In questo quadro complesso, al cui interno si denunciano con toni sempre più netti e di allarme gli attacchi al patrimonio culturale<sup>6</sup>, la risposta operativa giunge dall'art. 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) che individua la possibilità per la Soprintendenza di richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi alla realizzazione di un'opera pubblica<sup>7</sup>.

In applicazione di questo dettato prende le mosse, l'anno successivo, la L. 25 giugno 2005, n. 109, che all'art. 2-ter, comma 1, introduce la definizione di «verifica preventiva dell'interesse archeologico» prescrivendo la raccolta di una serie di informazioni, da allegarsi al progetto preliminare dell'opera pubblica, volte ad appurare l'impatto della stessa su contesti antropici antichi<sup>8</sup>. Ma al comma 2 del medesimo articolo sono esplicitati anche i requisiti dei soggetti a ciò deputati, delineando di fatto la prima definizione normativa della figura professionale dell'archeologo in forma autonoma<sup>9</sup>. La legge dispone poi che venga creato un elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati<sup>10</sup> e definisce l'intero procedimento della verifica archeologica preventiva (VIArch), organizzato in due fasi, con le ulteriori indagini archeologiche integrative del progetto preliminare e a seguire sino alla realizzazione dell'opera.

La legge suscitò tra gli archeologi forti reazioni, diverse e talvolta di segno opposto. L'acceso dibattito che ne seguì fu animato dalle posizioni, solo per citarne alcune, di chi, anche all'interno del MiBACT, sosteneva che l'archeologia preventiva si esercitava di fatto già da tempo nelle Soprintendenze, non condividendo l'impostazione della normativa<sup>11</sup> e, comunque, non vedendo la necessità di provvedere a questa attività con professionalità esterne. Fra i liberi professionisti, alcuni protestavano per l'utilizzo del termine "soggetto" al posto di quello di "archeologo", liquidando la norma, da questo punto di vista, come un'ennesima sconfitta; tra le opinioni favorevoli, un punto centrale di discussione era la valutazione negativa della presenza, fra i soggetti, dei dipartimenti universitari, sia pure con le limitazioni del DM 60/2009, e di possibili interpretazioni estensive che includessero tra i professionisti

a cui riferire i titoli di studio anche società e cooperative<sup>12</sup>, che da altre parti invece erano considerati soggetti ingiustamente esclusi. Nel merito dei requisiti, l'obbligo della specializzazione o del dottorato di ricerca veniva considerato da alcuni necessario o, al contrario, inutile, in luogo di una preferibile documentata esperienza sul campo.

Dal punto di vista tecnico, l'aspetto centrale che ispira il provvedimento è quello di anticipare dalla fase esecutiva a quella della progettazione preliminare (oggi di fattibilità) la valutazione del potenziale e del rischio archeologico dell'area interessata dal progetto dell'opera, valutando problematiche sinora affrontate direttamente nella fase esecutiva di cantiere. Le opere pubbliche da sottoporre a VIArch presentano ognuna uno specifico grado di rischio archeologico, intendendo per tale il grado della possibile interferenza fra opera ed evidenze/depositi archeologici nel territorio oggetto di intervento. Il potenziale archeologico è valutabile con un attento studio, volto a indagare, in prima istanza con metodi non distruttivi, il territorio, utilizzando le varie metodologie della disciplina archeologica per la raccolta, elaborazione e interpretazione dei dati recuperati da diverse fonti e incrociati con l'indagine diretta sul campo (*survey*); ciò al fine di evidenziare gli aspetti direttamente rilevabili in base ai quali proporre una possibile ricostruzione dell'originaria frequentazione del territorio attraverso le varie epoche storiche<sup>13</sup>. Non che la determinazione del potenziale archeologico di un territorio, sia pur rubricato sotto altre diciture, fosse estranea alla pratica archeologica precedentemente alla norma sull'archeologia preventiva, tutt'altro, come mostra anche la redazione delle carte archeologiche, ma qui sono diversi contesto e finalità, perché le competenze/conoscenze archeologiche di base e avanzate interagiscono non più solo ai fini di un'azione conoscitiva nell'ambito della ricerca scientifica o della tutela, ma in relazione diretta alle modalità di trasformazione del territorio<sup>14</sup>.

Fra i tanti esempi possibili, uno dei vari elementi per definire il grado di rischio archeologico di una determinata opera è rappresentato dalla profondità dello scavo necessario per realizzarla rispetto alla profondità di un deposito antropico, oppure la sua vicinanza dal punto di vista spaziale: motivo per cui la modifica di questi parametri, o di altri che derivino comunque da un'approfondita conoscenza delle fasi storiche del territorio, può ad esempio influire – già in sede di stesura di progetto – sulla valutazione del rischio archeologico con risparmio di tempo e risorse economiche.<sup>15</sup>

Un secondo aspetto importante della norma è rappresentato dal fatto che la predisposizione, attraverso la valutazione del potenziale e del rischio archeologico, di un primo quadro degli scenari, sposta l'attenzione dalla mera attività di scavo archeologico alla lettura complessiva del territorio prima e/o senza effettuare uno scavo archeologico. Ed è tema di riflessione che sia una norma oggi inserita nel Codice dei contratti pubblici a ricordarci che la complessità

della lettura del passato necessita, oltre che dello scavo archeologico stratigrafico – la cui centralità, forse negli ultimi decenni è assurda, nel pur positivo precisarsi di tecniche e tecnologie avanzate, ad un'eccessiva unicità di approccio alla ricostruzione della memoria – anche, e direi innanzitutto, di conoscenze che delineino quadri interpretativi entro i quali condurre opportunamente la valutazione dei depositi archeologici.

Un altro effetto della norma, anche in assenza di regolamento attuativo, fu certamente quello di chiarire che esistevano attività di esplicita ed esclusiva competenza dell'archeologo e non di altre professioni. L'iscrizione all'elenco di soggetti abilitati ad eseguire le indagini di cui all'art. 2 ter non è obbligatoria<sup>16</sup>, ma è obbligatorio il possesso dei requisiti per eseguire il lavoro, e ciò, per la prima volta, è stabilito univocamente da una norma di legge. La VIArch si svolge in un quadro complessivo in cui sono presenti diversi attori con i quali interfacciarsi all'interno del mercato del lavoro, richiedendo una piena conoscenza di ruoli e competenze di ognuno. Per la prima volta l'archeologo interagisce direttamente con soggetti altri dal MiBACT e dall'Università, entrando a far parte – come libero professionista – dell'intero procedimento, dalla progettazione all'esecuzione, dell'intervento archeologico ed esercitando attività che vanno ben oltre quelle dello scavo archeologico stratigrafico. Attualmente gli archeologi sono presenti anche nei gruppi di lavoro di professionisti estensori di Piani Urbanistici Comunali o Piani Paesaggistici Territoriali, competenza oggi ricompresa nel DM 244/2019<sup>17</sup>.

L'indagine preliminare della VIArch si va dunque sempre più delineando come un passaggio indispensabile su cui si basa la prima valutazione, da parte dell'Ente di tutela, sull'avvio dell'iter autorizzativo per l'opera pubblica, orientandosi già in questa sede motivatamente per un assenso, un diniego o per la richiesta di approfondimenti mirati o di varianti, sia con indagini non distruttive che con carotaggi o sondaggi di scavo, finalizzati all'emissione del parere finale di competenza.

L'archeologia preventiva fu ben presto inserita nel Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, agli artt. 95 e 96, successivamente integrati dalle circolari esplicative del MiBACT<sup>18</sup>. Bisognerà attendere ancora quattro anni per la pubblicazione del regolamento del Codice, in cui compare nuovamente il termine "archeologo" nella parte relativa alla progettazione preliminare, direzione tecnica e collaudo di scavo archeologico<sup>19</sup>, che ancora rimane però privo di contenuti nella sua definizione: un vuoto normativo che ormai diventava indifferibile colmare. Se per la relazione preliminare di archeologia preventiva – così come per la progettazione, direzione tecnica e collaudo di scavo archeologico – erano richiesti specifici requisiti, era evidente che questi dovessero venire altrove chiaramente esplicitati, così come per tutte le altre attività di competenza dell'archeologo. In questo contesto, grazie soprattutto alla forte

spinta data dalle associazioni professionali,<sup>20</sup> si giunge finalmente all'approvazione della legge 110/2014, confluita nell'articolo 9 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con l'attribuzione ai professionisti della cultura, ivi inclusi gli archeologi, degli interventi operativi di specifica competenza e la creazione di un elenco dei soggetti deputati ad operare. Ma ci vorranno ancora ben sette anni di battaglie, manifestazioni di piazza, interlocuzioni, tavoli tecnici e politici per ottenere l'emanazione del regolamento attuativo contenente finalmente l'indicazione dettagliata di un ampio ventaglio di attività della professione di archeologo, dei requisiti obbligatori per svolgerle e delle modalità di costituzione del succitato elenco.<sup>21</sup> Nel frattempo viene varata la nuova versione del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016 in cui, all' art. 25 co.1, la relazione di VIArch ricade nel progetto di fattibilità.

I passaggi sinora delineati del procedimento di verifica archeologica preventiva, con particolare riferimento alla prima parte dello stesso, rappresentano solo brevi spunti di riflessione in un argomento di notevole complessità, e del quale vari aspetti, anche normativi, sono ancora da precisare, ma consentono comunque di cogliere la maturazione di un processo storico di straordinaria importanza che possiamo così sintetizzare:

- anticipazione in fase di progetto di fattibilità della valutazione del potenziale archeologico di un territorio e del rischio archeologico legato all'esecuzione di una data opera, con uno studio approfondito della porzione di territorio in oggetto e con i sondaggi archeologici a supporto e integrazione di questa fase, eventualmente anche con l'ausilio di carotaggi o di indagini non distruttive a tecnologia avanzata<sup>22</sup>. Questo impianto sostanzialmente omogeneo tra verifica archeologica preventiva e pianificazione del territorio può consegnare al Paese un'azione attiva anche nel campo della tutela, in un superamento della meritoria ma, da sola, non sufficientemente efficace, azione vincolistica statale di formazione novecentesca;
- configurazione dell'archeologo come libero professionista con attività e relativi requisiti ormai normati dal recente DM 244/2019 e inserito fra i soggetti fornitori di servizi di architettura e ingegneria, per le parti di competenza, all'art. 46 co.1 della L. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. "sbloccacantieri");
- distinzione, come per le altre professioni ordinarie coinvolte nel processo, fra attività di progettazione ed esecuzione dei lavori archeologici e competenze di controllo dell'Ente di tutela.

Se il procedimento dell'archeologia preventiva, ormai delineato, si va man mano precisando in ordine a documentazione e standard sempre più definiti<sup>23</sup>, è importante osservare come esso, oltre che un indispensabile approccio per una progettazione integrata che salvaguardi, interpreti e inserisca le testimonianze storiche e archeologiche in una più completa lettura del territorio al centro di uno sviluppo

sostenibile<sup>24</sup>, si riveli al tempo stesso una pietra miliare per la definizione della professione di archeologo e per un suo percorso maggiormente definito, nel quale emerga la crescente e consapevole integrazione dell'archeologia nel "sistema paesaggio" e nella sua costruzione.

Come sempre, il problema è l'applicazione della norma, che i diversi attori devono, ognuno per la propria parte, fare in modo che diventi effettivamente operativa. Ma certamente la legge sull'archeologia preventiva rappresenta uno spartiacque tra il "prima" e il "dopo", tanto nelle azioni di salvaguardia e tutela del territorio quanto nel coinvolgimento di diverse professionalità impegnate in essa e di uno sviluppo che tenga conto della storia e dell'evoluzione dei vari territori nella costruzione di nuovi paesaggi. L'impegno affinché ciò avvenga, incluso quello di adeguare i percorsi formativi al ruolo e al profilo dell'archeologo del terzo millennio, è la nuova, collettiva e impegnativa sfida.

## Note

<sup>1</sup> Su immagini del paesaggio e archeologia: Claude Raffestin, *L'analisi del territorio attraverso le immagini del paesaggio*, in «Paesaggi. Rivista Interdisciplinare di Studi Paesaggistici», 1, dicembre 2007, in part. pp. 27-28; ancora sull'archeologia di paesaggio Edoardo Salzano, *Fondamenti di urbanistica*, Laterza, Roma-Bari 2007, in part. p. 210.

<sup>2</sup> Ilaria Bruno, *La nascita del Ministero per i beni culturali e ambientali. Il dibattito sulla tutela*, LED Edizioni, Milano 2011; non viene toccato il problema degli organici del nuovo Ministero, coperti in parte con il trasferimento di personale dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma soprattutto con le assunzioni tramite la legge per l'occupazione giovanile 285/1977.

<sup>3</sup> Disegno di legge n. 2676 del 18 luglio 1997 per l'*Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scientifico e di bibliotecario*, purtroppo non andato a buon fine. Un riepilogo sino al 2006 in Tsao Cevoli, Flavio Castaldo, *Passato, presente e futuro della professione di archeologo*, in *Passato e Futuro dei Convegni di Taranto, Atti del Quarantesimo Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 29 settembre - 1 ottobre 2006*, Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, Taranto 2007, pp. 196-205.

<sup>4</sup> Si veda più avanti, nota 21.

<sup>5</sup> Su cui vale la pena di riportare integralmente il testo di Stefano De Caro del 2006: «[...] in Italia la straordinarietà dell'impegno dello scavo preventivo è stato affrontato dalle Soprintendenze delegando l'attività sul campo ad una molteplicità di soggetti privati, le "cooperative archeologiche", sorte spesso a ridosso delle Università, ma da esse del tutto indipendenti, alle quali è stato affidato dagli appaltatori dell'opera pubblica, su indicazione delle Soprintendenze (*sic*), il lavoro di scavo e di documentazione. Costituite in gran numero e messe in concorrenza tra loro, queste cooperative non hanno tuttavia mai conseguito, salvo pochissimi casi, una dimensione veramente imprenditoriale [...] ed anche per questo sono rimaste incapaci di sviluppare una struttura scientifica e professionale adeguata»: S. De Caro, *Archeologia preventiva in Italia: lo stato della materia*, in Andrea d'Andrea, Maria Pia Guermandi (a cura di), *Strumenti per l'archeologia preventiva: esperienze, normative, tecnologie*, Archaeolingua, Budapest 2008,

p. 15; sull'argomento, di recente, Carlo Pavolini, *Eredità storica e democrazia. In cerca di una politica per i beni culturali*, Scienze e Lettere, Roma 2017, pp. 201-203, nonché sulla professione di archeologo pp. 173-181.

<sup>6</sup> Per tutti Salvatore Settis, *Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale*, Einaudi, Torino 2002.

<sup>7</sup> «In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico [...] il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente».

<sup>8</sup> «[...] le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dall'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari [...] con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni». Per una riflessione di poco successiva alla pubblicazione della legge si vedano i diversi contributi in *Strumenti per l'archeologia preventiva*, cit., utili anche per valutare la forte evoluzione su queste tematiche dal 2005 in poi, Maria Pia Guermandi, Kai Salas Rossenbach (eds.), *Twenty years after Malta: preventive archaeology in Europe and in Italy*, IBC, Bologna 2013.

<sup>9</sup> «[...] Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia».

<sup>10</sup> Art. 2 ter, co.2; i titoli di studio saranno poi meglio specificati nel DM 20 marzo 2009, n. 60. Si tratta in assoluto del primo elenco ufficiale con nominativi di archeologi consultabile dalle stazioni appaltanti e dalle ditte.

<sup>11</sup> Ad esempio Sandra Gatti, <http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getcomment&cid=746>; da sempre favorevole invece, all'interno del MiBACT, Assotecnici, cfr. Irene Berlingo, *Archeologia preventiva: il nuovo regolamento*, [https://ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1297249153487\\_93\\_Berlingo.pdf](https://ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1297249153487_93_Berlingo.pdf); sul riconoscimento della professione di archeologo Ead., *La filosofia della tutela di Chiarante e l'azione dell'Associazione Bianchi Bandinelli*, Roma 3.12.2013, relazione in <http://www.bianchibandinelli.it/2013/12/31/irene-berlingo-la-filosofia-della-tutela-di-chiarante-e-lazione-della-societazione-bianchi-bandinelli/>.

<sup>12</sup> Tsao Cevoli, Salvo Barrano, *Il ruolo delle Associazioni Professionisti nel settore dell'archeologia: l'Associazione Nazionale Archeologi*, in Antonella Mosca (a cura di), *Valorizzazione e gestione integrata del patrimonio archeologico*, XIV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, Paestum, 17 - 20 novembre 2011, MiBACT, in part. p. 19. L'ANA (Associazione Nazionale Archeologi), nata nel 2005 con uno statuto incentrato sull'obiettivo del riconoscimento professionale per legge, intuì da subito l'importanza della norma sull'archeologia preventiva a prescindere dalle modalità, perfettibili, con cui era stata emanata, in primo luogo per la salvaguardia del territorio con le sue emergenze e i depositi archeologici, ma anche per l'accento che poneva sul profilo professionale dell'archeologo incaricato di svolgere tali attività.

<sup>13</sup> Franco Cambi, *Manuale di archeologia dei paesaggi. Metodologie, fonti, contesti*, Carocci, Roma 2011 (rist. 2015).

<sup>14</sup> Aspetti ben evidenziati nel processo TDR in Claude Raffestin, *Territorializzazione, deterritorializzazione, riterritorializzazione*

e informazione, in Angelo Turco (a cura di), *Regione e regionalizzazione*, FrancoAngeli, Milano 1984, pp. 69-82, ripreso in Alberto Magnaghi, *Una metodologia analitica per la progettazione identitaria del territorio*, in Alberto Magnaghi (a cura di), *Rappresentare i luoghi. Metodi e tecniche*, Alinea, Firenze 2001, pp. 13-51.

<sup>15</sup> Atitolomeramenteesemplificativo sull'utilizzodellediversefonti nella localizzazione di aree insediative antiche si veda Giuseppina Manca di Mores, *Relazione archeologica*, in Edison S.p.A., *Progetto per accosto e deposito costiero di GNL nel P. Industriale di S. Giusta (Oristano)*, settembre 2016, <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1588/2624?Testo=relazione%20archeologica&x=9&y=11&pagina=1>

<sup>16</sup> Questo per evitare la possibilità del configurarsi di un albo di fatto, da sempre avversato, poco comprensibilmente, da più parti.

<sup>17</sup> Allegato 2 - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale dell'archeologo. A.6 *Progettare, dirigere, coordinare, organizzare e svolgere, nella pianificazione urbanistica, le specifiche azioni previste sui beni archeologici, anche con atti di pianificazione e programmazione urbanistica e territoriale (piani territoriali paesistici, valutazioni ambientali strategiche, strumenti urbanistici, studi di impatto ambientale etc.)*

<sup>18</sup> Quali il *Format per l'archeologia preventiva* 10/2010 e le circolari n. 10/2012 e 01/2016, in part. all. 3; si vedano sul testo le osservazioni dell'ANA, <http://www.archeologi.org/professione/archeologia-preventiva.html>.

<sup>19</sup> DPR 207/2010, artt. 240 co. 1, 245 co. 2, 251 co. 4, poi abrogati e confluiti nel DM 50/2016; ma giova qui ricordarli come documento storico per la menzione dell'archeologo con specifiche attività e requisiti.

<sup>20</sup> L'ANA presentò nel 2015 alla Direzione Generale Educazione e Ricerca del MiBACT un elaborato dettagliato per la costituzione dell'elenco della legge 110/2014 organizzato su tre livelli EQF con una puntuale disamina delle attività professionali di competenza, [http://www.ic\\_archeo.beniculturali.it/it/221/archeologia-preventiva](http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/221/archeologia-preventiva), sostanzialmente recepito nell'Allegato 2 - Archeologo del DM 244 - 20 maggio 2019, <https://dger.beniculturali.it/professioni/elenchi-nazionali-dei-professionisti/>.

<sup>21</sup> DM 244/2019; i requisiti obbligatori per l'iscrizione all'elenco possono essere certificati dalle associazioni professionali iscritte all'elenco MISE ai sensi della L. 4/2013; il precedente elenco sull'archeologia preventiva, in corso di dismissione, viene sussunto da quest'ultimo.

<sup>22</sup> Un recente commento in Pavolini, *Eredità storica e democrazia...*, cit., pp. 186-193.

<sup>23</sup> Si veda in merito l'attività dell'ICA (Istituto Centrale di Archeologia), di recente istituzione, che ha in avanzata predisposizione una serie di standard per l'acquisizione informatizzata dei dati dell'archeologia preventiva, con la costituzione di un'importante banca dati per la conoscenza e tutela del territorio, [http://www.ic\\_archeo.beniculturali.it/it/221/archeologia-preventiva](http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/221/archeologia-preventiva).

<sup>24</sup> Magnaghi, *Una metodologia...*, cit.